

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1510

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'IPPOLITO VITALE e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1995

Istituzione della «zona franca» di Gioia Tauro e costituzione
della società «Porto Gioia spa» per la sua gestione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5
Titolo I - Istituzione della zona franca di Gioia Tauro	»	5
Titolo II - Costituzione della società «Porto Gioia spa» ...	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La realizzazione di una «zona franca» in Calabria, nel territorio di Gioia Tauro, si pone, oggi, non solo come esigenza idonea alla realizzazione di una concreta politica di sviluppo e di rilancio del nostro Mezzogiorno (spesso evocata nelle parole di molti ma ancor più spesso dimenticata nei fatti), ma anche e soprattutto, per ridare vita, stimolo ed entusiasmo al tessuto produttivo ed imprenditoriale del nostro Paese. Non si tratta di una delle solite trovate clientelari, pubblicizzate in periodi elettorali, ma poi affidate all'oblio di qualche cassetto o di qualche ufficio ministeriale. Abbiamo tutti buona memoria per non dimenticare le illusioni e le speranze tradite dalle famose «cattedrali nel deserto»! Siamo ancora «convalescenti» dalle ferite prodotte dalla storia del fatidico «quinto centro siderurgico» di Gioia Tauro, per riproporre le dissennate politiche del passato. Quel che è in gioco oggi, è la credibilità di tutti noi, di tutta la classe politica, non solo di fronte alla nostra gente, ma anche all'estero. Per queste ragioni io credo che il presente disegno di legge possa davvero rappresentare un ponte verso la speranza, una risposta alle illusioni tradite. L'istituzione di una zona franca a Gioia Tauro, può tradursi in una risposta concreta alle aspirazioni dei giovani di questa terra, ma può essere considerata una obiettiva occasione di riscatto per l'intero Mezzogiorno d'Italia, ed una opportunità per il rilancio dell'intero tessuto produttivo del nostro Paese.

Inoltre, con l'istituzione della zona franca sarà possibile assorbire svariate unità lavorative, ma al contempo si potrà dare un nuovo volto imprenditoriale ad una parte importante del nostro territorio. Si tratta, invero, di un'apertura verso il bacino del

Mediterraneo, la cui rilevanza ci sarà dimostrata dai fatti. Ma è bene ricordare come l'intera politica comunitaria sia particolarmente sensibile a questo tipo di strategia nei rapporti con i Paesi terzi del Mediterraneo. La legge contempla alcune agevolazioni fiscali sia per le imprese che per i lavoratori che si insedieranno nella zona franca. Non si tratta di creare delle «sacche di privilegio», bensì di individuare alcuni elementi di stimolo e di incoraggiamento per le imprese, ad aver fiducia nelle potenzialità produttive di una terra sovente abbandonata a se stessa.

Ma non possono essere sottovalutati i vantaggi che potranno essere conseguiti con l'istituzione della zona franca anche sotto il profilo della bilancia commerciale del nostro Paese, per la logica ragione dovuta all'incremento dei flussi di capitali sia italiani che esteri. Per la gestione della zona franca si è preferita la forma della società per azioni in luogo del solito «ente» elefantico e burocratizzato. L'esperienza del passato ci dimostra come la gestione di alcuni «enti» abbia sempre rappresentato un problema, soprattutto a causa di una certa mancanza di «elasticità» dovuta proprio alle pastoie burocratiche cui detti enti devono sovente sottostare. Una società per azioni, per sua natura, deve essere imposta in base a criteri di efficienza e di produttività.

E questo è quello che a noi serve in un momento come l'attuale. Serve una certa rapidità nelle decisioni; serve soprattutto la chiarezza nelle decisioni e la volontà di dare risposte esaustive al problema dell'occupazione.

Sappiamo bene come la disoccupazione offra terreno fertile alla criminalità organiz-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zata. E sappiamo pure che la criminalità può essere combattuta a condizione che non si lascino spazi del territorio ingovernati. Ma la «mala pianta» della criminalità germoglia laddove non cresce l'erba verde, l'erba, cioè, della speranza.

Ma noi, per le responsabilità che ci competono, non possiamo più consentire questo abbandono a se stessa della nostra gente. Dobbiamo dimostrare che lo Stato c'è, e c'è per tutti e non solo per pochi privilegiati.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ISTITUZIONE DELLA ZONA FRANCA
DI GIOIA TAURO**

Art. 1.

1. Ai sensi dei Regolamenti CEE n. 2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 e n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, è istituita sul territorio italiano la zona franca di Gioia Tauro, di seguito denominata «zona franca».

Art. 2.

(Estensione della zona franca)

1. La zona franca di Gioia Tauro si estende da San Ferdinando a Rosarno nella zona nord; fino alla strada statale n. 18 nella zona est; alla Marina di Gioia Tauro a sud e alle banchine portuali lato mare.

2. Nella zona franca saranno in funzione:

- a) le banchine;
- b) il raccordo ferroviario con binari di sosta e di manovra;
- c) edifici destinati:

1) a magazzini, ivi compresi i magazzini frigoriferi, per il deposito delle merci in arrivo e in partenza;

2) ad uffici della società di gestione della zona franca;

3) ad uffici per la Guardia di finanza incaricata della sorveglianza esterna e del controllo interno, nonchè dell'espletamento di tutte le operazioni previste dalla disciplina comunitaria;

4) agli uffici da concedersi in uso agli operatori economici italiani ed esteri

per lo svolgimento delle loro attività, compresi gli uffici destinati a società di servizi anche ad alta tecnologia, quali banche dati, centri elaborazione dati, centri contabili, operanti per conto e nell'interesse dei suddetti operatori economici;

5) a stabilimenti per la manipolazione, la trasformazione, il condizionamento, la conservazione e altre operazioni sulle merci o le derrate, in arrivo ed in partenza, secondo i criteri, le regole ed i limiti dettati al riguardo dalla disciplina comunitaria;

6) a stabilimenti per il perfezionamento delle merci destinate sia all'immissione al consumo sul mercato comunitario che all'esportazione verso Paesi terzi;

7) a campi di quarantena per il bestiame vivo, nazionale ed estero, destinato sia all'esportazione che all'immissione sul mercato interno.

3. All'interno della zona franca e, ove consentito, nelle immediate adiacenze, saranno istituiti servizi a carattere socio-sanitario e ricreativo, nonché attrezzature per lo svolgimento di attività sportive, ad uso del personale italiano e straniero autorizzato ad accedere e lavorare all'interno della zona franca.

4. Ai fini del conseguimento di tutti i vantaggi socio-economici ottenibili dalla creazione e dal funzionamento della zona franca dovranno essere realizzate idonee strutture o ampliate quelle esistenti, finalizzate al collegamento con:

a) la città di Reggio Calabria, collegata a mezzo di rete ferroviaria e tratto autostradale;

b) il porto di Crotona, collegato a mezzo della rete ferroviaria, di un tratto autostradale e di strade statali;

c) il porto di Vibo Valentia, collegato a mezzo di rete ferroviaria ed autostrada;

d) il porto di Sibari, interessato dal Consorzio industriale Sibari-Crati, collegato a mezzo della rete ferroviaria, di un tratto autostradale e della strada statale;

e) l'aeroporto di Lamezia Terme, collegato a mezzo ferrovia e tratto autostradale, che dovrà essere ampliato e potenziato, al

fine di consentirne il traffico internazionale.

5. Presso l'aeroporto di Lamezia Terme, il porto di Vibo Valentia marina, il porto di Crotona, il porto di Sibari, il porto di Reggio Calabria, potranno essere insediati magazzini o depositi, o utilizzate strutture eventualmente esistenti da adibire a tale uso.

Art. 3.

(Beni demaniali)

1. La gestione e l'amministrazione dei beni demaniali, individuati nell'ambito della zona franca, sono trasferite alla zona franca, ivi compresi i suoli, i fabbricati e gli edifici di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali.

Art. 4.

(Benefici e agevolazioni)

1. Le imprese italiane, estere o miste, produttive di beni e servizi, che saranno insediate nella zona franca, potranno accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonché ai benefici di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100.

2. Alle imprese ed ai lavoratori operanti nella zona franca, si applicano i benefici e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia e dell'imprenditoria giovanile.

3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio italiano o comunitario è consentito il differimento, fino a centottanta giorni dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.

4. Ai redditi imponibili delle società, enti ed imprese individuali, operanti esclusivamente in zona franca, e di cui non esistano sul territorio italiano nè filiali, nè strutture

produttive, nè stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfettaria pari al 10 per cento complessivo.

5. Gli utili delle società, enti ed imprese individuali, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono in zona franca, al fine di dar vita a nuove iniziative imprenditoriali, se redistribuiti, sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'uno per cento.

6. Particolari condizioni per i lavoratori o benefici fiscali e previdenziali potranno essere concessi con autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. Nei limiti perimetrali della zona franca, potranno essere insediate strutture produttive o commerciali, operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

TITOLO II

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ «PORTO GIOIA spa»

Art. 5.

1. Il Ministro per il commercio con l'estero, è autorizzato a promuovere la costituzione di una società per la creazione e la gestione della zona franca di Gioia Tauro denominata «Porto Gioia spa», di seguito denominata «la società».

Art. 6.

1. La società ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie o dipendenze o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia o nell'ambito del territorio comunitario.

Art. 7.

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la promozione e il sostegno di iniziative imprenditoriali ed economico-finanziarie, ritenute valide per la realizzazione della zona franca di Gioia Tauro.

2. La società ha altresì il compito di valutare i progetti tecnologici ed imprenditoriali, nonché la promozione ed il sostegno tecnico, economico, finanziario ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale, finalizzate alla facilitazione degli scambi con i Paesi stranieri ed in particolare con i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.

3. La società ha altresì il compito di promuovere e sostenere nell'ambito della zona franca, le iniziative volte allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture agricole e delle strutture per l'allevamento del bestiame.

4. La società potrà intraprendere, iniziative volte alla realizzazione di itinerari turistici nella Calabria e nelle regioni limitrofe, in accordo con queste ultime, al fine di incrementarne l'economia e sviluppare le aree di insediamento nell'ambito della zona franca medesima.

5. La società nell'ambito delle proprie competenze, dovrà individuare una concreta strategia di sviluppo dell'occupazione giovanile e dell'imprenditoria giovanile, con particolare riguardo al settore della formazione professionale. Le linee programmatiche di detta strategia dovranno essere approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e dopo aver sentito le parti sociali.

6. La società provvede:

a) alla eventuale costituzione di società miste in Italia e all'estero, aventi la finalità di incrementare lo sviluppo della zona franca cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi o imprese pubbliche o private;

b) alla eventuale partecipazione, qualora se ne presenti l'esigenza, ad associazioni temporanee di imprese e ad accordi di cooperazione con società ed imprese all'estero, anche tramite apposite convenzioni, finalizzate all'utilizzo della zona franca;

c) alla eventuale partecipazione, con quota capitale non superiore al 49 per cento, a consorzi e società consortili, italiane o estere, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di beni e servizi reali a favore della zona franca e dei suoi utenti;

d) alla eventuale autorizzazione di insediamento, nei limiti perimetrali della zona franca, di strutture produttive o commerciali, operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione;

e) a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo o la prestazione di servizi che siano comunque finalizzati o collegati allo sviluppo della zona franca;

f) ad effettuare, a favore delle società ed imprese di cui al presente comma, lettere a), b) e c), ogni altra operazione di assistenza tecnica, legale, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

g) ad effettuare o partecipare alla realizzazione di studi, ricerche, sondaggi, progetti di fattibilità, progetti di formazione, anche mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di individuare opportune soluzioni degli eventuali problemi ostativi allo sviluppo della zona franca. Detti studi e ricerche non possono avere durata superiore ad otto mesi. In casi eccezionali, qualora se ne presenti l'esigenza, detta durata può essere prorogata per ulteriori quattro mesi. Le soluzioni proposte o derivanti dagli studi o dalle ricerche devono essere concretamente applicabili in tempi ragionevoli, che non possono comunque essere superiori ad un periodo di dodici mesi;

h) ad individuare le eventuali possibilità di cooperazione con società, imprese o enti pubblici di altri Paesi ed in particolare con i Paesi terzi del Mediterraneo, ai fini della realizzazione di progetti comunitari, per il raggiungimento di obiettivi comuni

nel campo della formazione e dell'occupazione giovanile, nonché nel settore degli investimenti produttivi e per il rilancio e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Art. 8.

*(Individuazione delle aree
e ubicazione delle strutture)*

1. La società, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, dovrà provvedere alla individuazione delle aree e delle strutture utilizzabili per la zona franca, ivi compresi i luoghi per la ubicazione dei centri commerciali e dei centri affari per l'accoglienza degli operatori nazionali ed esteri. A tal fine la società, potrà servirsi della consulenza di professionisti specializzati e di enti pubblici e privati che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore. Potrà essere chiesto, altresì, tramite apposita convenzione, l'ausilio dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Art. 9.

(Tutela dell'ambiente)

1. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le leggi volte alla tutela ambientale e alla salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con dette leggi.

Art. 10.

(Il capitale sociale)

1. Il capitale sociale iniziale della società è pari a lire 100 miliardi, ripartito in 100 milioni di azioni, tutte aventi parità di diritti, del valore nominale di lire un milione cadauna.

2. Il capitale sociale è sottoscritto per 30.000 azioni dal Ministro per il commercio

con l'estero o da un suo delegato, per conto dello Stato; per lire 30.000 azioni da istituti e aziende di credito italiane ed estere; per 10.000 azioni dalla regione Calabria; per 10.000 azioni da associazioni imprenditoriali di categoria e da enti pubblici, nonché da società a partecipazione statale; per 20.000 azioni da privati cittadini.

Art. 11.

(Aumenti di capitale)

1. Sono autorizzati successivi aumenti del capitale delle società da effettuarsi per gli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, fino al raggiungimento della somma di lire 500 miliardi di cui lire 30 miliardi annui riservati allo Stato. Detti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dai soggetti di cui all'articolo 10, in proporzione alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

Art. 12.

(Organi societari)

1. Sono organi della società:
- a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio sindacale.

Art. 13.

(L'assemblea dei soci)

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono prese in conformità alle norme relative alla disciplina prevista per le società per azioni.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per ogni altra deliberazione di sua competenza.

4. L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta il consiglio di am-

ministrazione lo riterrà opportuno, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 14.

(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione della società è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da:

- a) il presidente;
- b) un vice presidente;
- c) un membro in rappresentanza del Ministro per il commercio con l'estero;
- d) due membri in rappresentanza delle istituzioni creditizie;
- e) un membro in rappresentanza della regione Calabria;
- f) un membro in rappresentanza dell'ente per l'area dello sviluppo industriale della provincia di Reggio Calabria (ASI).
- g) quattro membri nominati su proposta dell'assemblea dei soci.

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

3. I membri del consiglio di amministrazione decadono automaticamente dalla carica in caso di assenze ingiustificate dalle adunanze verificatesi per tre volte consecutive. Alla loro eventuale sostituzione si provvede a norma di legge ed entro quindici giorni dall'ultima assenza.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni trenta giorni.

6. Il consiglio di amministrazione nomina tra i propri membri il presidente e un vice presidente;

7. Il consiglio di amministrazione ha il compito di:

- a) esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegati dall'assemblea dei soci;
- b) deliberare lo statuto ed il regolamento concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna della società;

c) deliberare sulle competenze previste dallo statuto;

d) approvare lo stato di previsione della gestione amministrativa ed il bilancio consuntivo ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa sulle società per azioni;

e) valutare le proposte di insediamento nella zona franca ed il relativo piano tecnico-economico e occupazionale, pervenuto da parte di imprese o società, italiane o estere, interessate all'insediamento, e deliberare su dette proposte nel termine massimo di sessanta giorni. Nei successivi centoventi giorni dall'eventuale accoglimento della domanda, il consiglio stabilisce i limiti e i tempi di attuazione dell'iniziativa, nonché i risultati che dovranno essere raggiunti dalla realizzazione dell'iniziativa medesima;

f) stabilire l'ubicazione e l'assegnazione dell'area nonché i parametri occupazionali e tutti i criteri che dovranno essere seguiti nello sviluppo dell'iniziativa. In caso di mancato raggiungimento dei risultati da parte della società o dell'impresa insediata nella zona franca, il consiglio di amministrazione può revocare la concessione a suo tempo rilasciata ad operare nella zona franca.

8. Il consiglio di amministrazione adotta le delibere generali relative agli oggetti di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge. Dette delibere sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle finanze, che deve provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni dalla ricezione; trascorso tale termine, qualora non siano state formulate osservazioni da parte del predetto Ministero, le delibere stesse si intendono approvate.

Art. 15.

(Il collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è formato da tre membri effettivi e due membri supplenti. Il presidente e i membri, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'assemblea.

Art. 16.

(Il presidente)

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della società, ne indica le linee strategiche, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente.

3. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione.

4. Il trattamento economico del presidente è stabilito dal consiglio di amministrazione ed è ragguagliato al trattamento economico previsto per la medesima carica in istituti di credito nazionali o internazionali.

5. Il presidente resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

6. La carica di presidente è incompatibile con altre attività pubbliche o private.

Art. 17.

(Il direttore generale)

1. Il direttore generale esercita le seguenti funzioni:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari ed è incaricato di eseguirne le delibere;

b) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti delle spese che i dirigenti possono impegnare;

c) presiede all'organizzazione degli uffici e determina le relative esigenze di personale da assumere;

d) adotta gli atti di gestione del personale;

e) nomina eventuali consulenti esterni, di concerto con il presidente;

f) decide sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza.

2. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione. La nomina deve essere ratificata dal Ministero per il commercio per l'estero entro quindici giorni. Trascorso tale termine la nomina si intende ratificata.

3. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato con trattamento economico fissato dal consiglio di amministrazione e raggugliato al trattamento economico previsto per la medesima carica in Istituti di credito nazionali o internazionali; resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato per una sola volta.

4. Il consiglio di amministrazione nomina, su proposta del direttore generale, un vice direttore generale.

5. Il direttore generale in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice direttore generale.

6. La carica di direttore generale è incompatibile con altre attività pubbliche o private.

Art. 18.

(Contenzioso)

1. In caso di controversia tra la società e le imprese insediate nella zona franca, le parti potranno rimettere il mandato per la risoluzione della controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Roma.

2. Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono inappellabili.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per la realizzazione delle infrastrutture della zona franca e per la costituzione della «Porto Gioia spa», valutati in lire 30 miliardi, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministro del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

